


PORI COMUNE DI NOVARA DI SICILIA




REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 39del 25-09-12

Anno 2012






INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità	_ 4
Art. 2 – Presupposto dell'imposta	_ 9
Art. 3 - Esclusioni	5
Art. 4 - Esenzioni	5
Art. 5 -Base imponibile	_6
Art. 6 -Soggetti AttiviArt. 7 - Soggetti Passivi	_7 _7
Art. 8 -Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabil che acquisiscono la residenza in istituti di ricoverio o	i
sanitari	_ 8
Art. 9 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	_9
Art. 10- Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	_ 9
Art. 11 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	_9
Art. 12 -Aree fabbricabili divenute inesigibili	_10
Art. 13 -Versamenti effettuati da un contitolare	_10
Art. 14 - Attività di controllo ed interessi moratori	10
Art. 15 -Rimborsi e compensazione	10
Art. 16 – Attività di recupero	11

17 - Incentivi per l'attività di controllo	11
	11
Art. 19 - Differimento dei versamenti	11
Art. 20 - Dilazione del pagamento degli avvisi di pagamento	12
Art. 21 – Riscossione coattiva	12
Art. 22- Entrata in vigore del regolamento	12



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ne dispone l'anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 sino al 2014, compatibilmente con le disposizioni di cui agli art. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. L'applicazione a regime avverrà nel 2015.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
- 3. Il regolamento viene adottato allo scopo di :
- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare, potenziare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica dei contribuenti;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti idonei per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

Art. 2 – Presupposto dell'IMPOSTA

- 1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decr. Leg.vo 30/12/1992 n. 504. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 1, si intende:
- a) per fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che si deve iscrivere nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui comunque si è utilizzato.

Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nella categoria catastale "senza rendita" F2-F3 ed F4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto terreni con qualità "ente urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo di G.M. il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero di piani;

- b) per area fabbricabile: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art, 9 del decr. leg. vo 30 dicembre 1992 n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su istanza del contribuenti, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma;
- c) per terreno agricolo: si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- d) per abitazione principale: si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- e) Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola: si intendono i fabbricati di cui all'art. 9, comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del cod. civile e in particolare destinate:
 - 1) alla protezione delle piante;
 - 2) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - 3) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - 4) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - 5) all'agriturismo;
 - 6) ad abitazione dei dipendenti esercenti l'attività agricole nella azienda a tempo indeterminato e determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - 7) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - 8) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - 9) alla manipolazione, trasformazione , conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art .l , comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;

Art. 3 – ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli art. 2-9-10-12 del presente regolamento;

Art. 4- ESENZIONI

- 1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D. Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- A) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi di detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiuti istituzionali.
- 2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
- B) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- C) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
- D) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- E) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810.
- F) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell' imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- G) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- H) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive.

culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE

- 1. La base imponibile dell' imposta municipale propria è costituita dal valore dell' immobile determinato ai sensi dell' articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
- 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all' ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell' anno di imposizione, rivalutare del 5 per cento ai sensi dell' articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
- **b-bis 80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni);
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); d.60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario) ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 10 gennaio 2013;
- e.55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
 - 3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all' ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 10 gennaio dell' anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell' articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
 - 4. Per i fabbricati censiti al Catasto fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola rurale, fabbricati censiti al catasto terreni con qualità " ente urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini

- dell' applicazione dell 'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell' area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno) moltiplicata per il numero dei piani;
- 5. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell' art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell' imposta è determinato dai Comuni a seguito dell' attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.311, nei conf4ronti dei soggetti obbligati.
- **6.** Per i fabbricati classificati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell' art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall' importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del decreto legislativo 504/1992.
- 7. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull' ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
- 8. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1 gennaio dell' anno di imposizione, così come definita in base all' art. 9 del presente regolamento.

ART. 6 SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell' imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell' immobile oggetto di imposizione, e lo stato per la quota di imposta pari alla metà dell' importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell' abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 N. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui

- al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, pari allo 0,76 per cento.
- 2. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell' imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell' ambito del cui territorio risulta l'immobile al 1° gennaio dell' anno cui all' imposta si riferisce.

ART. 7 SOGGETTI PASSIVI

- 1. I soggetti passivi dell' imposta sono quelli così come individuati dall' art .3 del D.L. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
- a. i proprietari di immobili di cui all' art. 2 dl presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l' attività.
- 2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
- 3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
- 4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D , non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1ºgennaio dell' anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1ºgennaio dell' anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del commal dell' art. 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 8 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 9 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

- 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
- 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 10 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

- 1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
- 2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 11 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art.12- Aree fabbricabili divenute inedificabili

- 1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
- 2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

- 3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del terreno.
- 4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
- 5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 13 – Impianti eolici e fotovoltaici

1. Per effetto del D. Leg. vo 6/12/2011 n. 203, gli impianti eolici o fotovoltaici accatastati in categoria D sono assoggettati alla nuova imposta sperimentale con un aggravio delle rendite catastali dovuta alla rivalutazione delle stesse mediante l'utilizzo di un moltiplicatore pari a 60.

Art. 14 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 15 – Attività di controllo ed interessi moratori

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

- 1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.
- 2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
- 4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 17- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 18 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 19 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 20 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 21 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

- 1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
- 2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti

percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

- 3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
- 4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010

Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1º gennaio 2012.

